



*Consiglio Provinciale  
dei  
Consulenti del Lavoro  
di Napoli*

*A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI*

*Dentro la Notizia*

**97/2012**

**NOVEMBRE/6/2012 (\*)**

*14 Novembre 2012*

**IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE, CON  
COMUNICAZIONE DATATA 3  
OTTOBRE 2012, È INTERVENUTO PER  
CHIARIRE CHE EVENTUALI  
TRASFERIMENTI DI DENARO  
CONTANTE O TITOLI AL  
PORTATORE PER IMPORTI  
SUPERIORI AI NUOVI LIMITI DI  
LEGGE (ID: 999,99 EURO) DOVRANNO  
ESSERE COMUNICATI ALLE SOLE  
RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO**

**STATO COMPETENTI PER**  
**TERRITORIO, LE QUALI**  
**PROVVEDERANNO A TRASMETTERE**  
**DETTA COMUNICAZIONE ALLA**  
**GUARDIA DI FINANZA.**

Come noto, **a decorrere dal 6.12.2011**, l'art. 12, comma 1 del D.L. n. 201/2011 (c.d. Decreto Salva Italia), ha ridotto a **€ 999,99 il limite per l'utilizzo del denaro contante, degli assegni bancari o postali/circolari** e dei vaglia postali o cambiari e dei libretti di deposito bancari o postali **al portatore**.

Conseguentemente, ***i soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio*** (banche, intermediari, poste, istituti di pagamento, Sim, Sgr, fiduciarie e finanziarie, ecc.), ***ai sensi dell'art. 51 comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007, devono comunicare, entro 30 giorni, alla competente Ragioneria territoriale dello Stato*** (in precedenza al MEF) ***le infrazioni circa l'uso del contante delle quali hanno avuto cognizione nello svolgimento delle loro funzioni***, per dare inizio alle verifiche del caso e all'applicazione delle prescritte sanzioni di cui all'articolo 58 del D.Lgs. n. 231/2007, nel caso in cui dalle suddette verifiche sia stata constatata violazione alle norme antiriciclaggio.

***Per maggiori dettagli circa le procedure di controllo e l'apparato sanzionatorio in materia di antiriciclaggio si rimanda ai numeri 24 e 29 del 2012 della presente rubrica.***

Orbene, la comunicazione di cui sopra, è stata oggetto di 2 specifiche modifiche nel corso del 2011 e del 2012, sollevando numerosi dubbi interpretativi circa gli organi destinatari della segnalazione.

### MODIFICA INTERVENUTA NELL'ANNO 2011

Il D.L. 201/2011 all'art. 12 comma 11, modificando il comma 1 dell'art. 51, aveva previsto che:

*"I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50 ne **riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze** per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per la immediata comunicazione della infrazione **anche alla Agenzia delle entrate** che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale".*

Di conseguenza, secondo quanto previsto dal "Decreto Salva Italia", la comunicazione relativa alle violazioni dell'uso del contante doveva essere inviata:

- **oltre che al MEF (o alla competente Ragioneria territoriale dello Stato);**
- **anche all'Agenzia delle Entrate.**

### MODIFICA INTERVENUTA NELL'ANNO 2012

La disposizione sopra riportata è stata poi modificata dall'art. 8, comma 7, D.L. n. 16/2012 (c.d. Decreto Semplificazioni fiscali) che così recita:

*"I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50 ne **riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze** per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per la immediata comunicazione della infrazione **anche alla Guardia di finanza** la quale, **ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate**".*

Dalla lettura della nuova disposizione appare evidente, dunque, che:

- **gli operatori devono comunicare le infrazioni al Ministero e alla Guardia di finanza, che in sostanza sostituisce l'Agenzia delle Entrate come destinataria delle comunicazioni degli obbligati;**
- **la G.d.f., solo nel caso in cui ravvisi la presenza di elementi utili ai fini dell'accertamento, dovrà darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate.**

Dopo l'entrata in vigore della suddetta novella normativa **è stata sollevata la questione** se il soggetto obbligato ad effettuare la segnalazione **deve inviare la comunicazione soltanto alle RTS ovvero anche alla GdF.**

A fare chiarezza sull'adempimento in parola, è intervenuto il MEF (*Nota MEF 3.10.2012, prot. DT 77009*) **precisando** che **la comunicazione** in commento **deve essere inviata alle sole Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio** le quali provvederanno a trasmettere le comunicazioni medesime alla Guardia di Finanza; ciò al fine di evitare

duplicazioni di adempimenti in capo ai soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio.

***La Guardia di finanza, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne darà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.***

***Gli ambiti territoriali ed i relativi indirizzi delle Ragionerie dello Stato, a cui inviare le comunicazioni in materia di violazioni della normativa antiriciclaggio sono rinvenibili nella Circolare MEF 30.11.2011, prot. 96224.***

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
Edmondo Duraccio***

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/GC**